



## Consolenti del Lavoro

### ▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456  
00145 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail [consiglionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoro.it)

e-mail pec [consiglionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consiglionazionale@consulentidellavoropec.it)

C.F.: 80148330584



Roma, 25 settembre 2014

Prot. n. 0008357/U/24

Circolare n. 1106

Allegati: 3

E-MAIL

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei  
Consolenti del Lavoro  
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei  
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
Consolenti del Lavoro  
LL. II.

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Direzione Generale delle relazioni industriali e dei  
rapporti di lavoro  
Divisione V  
00192 ROMA

Al Ministero della Giustizia  
Direzione Generale  
Affari Civili e Libere Professioni  
00186 ROMA

Al Signor Presidente del  
Consiglio di Amministrazione ENPACL  
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di  
Categoria  
Loro Sedi

**Oggetto: parere di congruità per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli iscritti all'albo dei Consolenti del lavoro.**



1. PREMESSA
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
3. REGOLE GENERALI PER L'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI
4. TIPOLOGIA DI ATTIVITA' OGGETTO DEL PARERE DI CONGRUITA'
5. DEFINIZIONE ED APPLICAZIONE PARAMETRI GENERALI
6. ESEMPI

## 1. Premessa

La questione relativa all'abolizione del sistema tariffario nelle professioni c.dd. regolamentate investe, senza dubbio, anche l'impianto della tutela dei crediti del professionista, sinora disciplinato dalla procedura specifica di cui all' art. 633 primo comma, n. 3, c.p.c. sulla base della sola parcella vidimata dal competente Ordine Professionale. Com'è noto il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abolito le tariffe professionali e introdotto, per le sole liquidazioni giudiziali, i parametri previsti dal D.M. 21 febbraio 2013, n. 46. La disciplina in esame come già specificato nella circolare di questo Consiglio Nazionale n. 1103, non ha modificato i principi portati dall'art. 2233 del c.c., il quale prevede espressamente che quando il compenso non è convenuto tra le parti e non può essere stabilito mediante tariffe, è determinato dal giudice sentito il parere dell'Ordine Professionale competente e, che lo stesso, deve essere adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

In relazione a quanto sopra, questo Consiglio Nazionale ritiene che i Consigli Provinciali degli Ordini dei Consulenti del Lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, possano procedere, su richiesta dell'iscritto, all'emissione del parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale. Nell'esercizio del suddetto potere di opinamento il Consiglio Provinciale può fare riferimento ai parametri di cui al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46, tenuto conto che la Legge 27 marzo 2012, n. 27, nel convertire il D.L. n. 1/2012 ha soppresso il divieto di utilizzazione dei parametri tra le parti.

## 2. Quadro normativo di riferimento

- Art. 9, commi 1, 2 e 4, del D.L. n. 1 del 2012 convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, dispone:
  - al comma 1, che sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
  - al comma 2, primo periodo, [*... fermo restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista appartenenti alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministero vigilante...*].
  - al comma 4, che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico



e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

- D.M. 21 febbraio 2013, n. 46, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente il Regolamento emanato ai sensi dell'art. 9, comma 2, primo periodo, del già citato D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti agli albi dei Consulenti del Lavoro.
- Circolari n. 1094 e n. 1103, del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro del 10 maggio 2013 e del 13 marzo 2014, aventi ad oggetto: "Regolamento parametri Consulenti del Lavoro e parere di congruità ai parametri", con le quali sono stati forniti i primi chiarimenti nel merito.

### 3. Regole generali per l'applicazione parametri

- L'organo giurisdizionale che deve liquidare i compensi dei Consulenti del Lavoro, applica in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del Decreto parametri. **In nessun caso le soglie numeriche indicate nel citato decreto e nelle tabelle allegate, anche a mezzo percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione del compenso.**
- I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.

Nei compensi non sono compresi:

1. le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, comprese quelle concordate in modo forfettario;
  2. gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo.
- Nel caso di incarico collegiale, il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico è conferito ad una società tra professionisti si applica il compenso spettante ad uno solo dei soci professionisti, anche se la prestazione è eseguita da più soci.
  - Per gli incarichi non conclusi o che siano la prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.
  - I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. Il provvedimento di liquidazione deve indicare in modo



---

distinto l'ammontare del compenso dovuto dal professionista, le spese, gli oneri e i contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tale voci.

- Nell'ipotesi in cui la parcella si discosti dagli importi indicati nella tabella A) ma che tuttavia rientrano nell'ambito delle ulteriori variazioni in aumento ed in diminuzione del cinquanta per cento disposte dal comma 1, della parte introduttiva della predetta tabella, si dovrà fornire espressa evidenza nel certificato di congruità rilasciato dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine. In tal modo il Giudice, al quale è rimesso il parere, potrà utilmente apprezzarne l'entità.
- Tutti gli importi indicati nei riquadri sono da applicare, dove previsti, progressivamente per scaglioni.
- Il Compenso per il contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili fiscali-tributarie e formazione del bilancio è liquidato nella misura indicata nel D.M. 20 luglio 2012, n. 140, del Ministero della Giustizia nella sezione disposizione concernenti Dottori Commercialisti ed esperti Contabili.
- Alla somma relativa ai compensi sono da aggiungere le spese in qualunque modo sostenute comprese quelle concordate forfettariamente, l'IVA ed il Contributo integrativo previdenziale del 4%, oltre ad eventuali altri oneri o contributi dovuti a qualsiasi titolo.

#### 4. Tipologia di attività oggetto del parere di congruità

- a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
- b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto;
- c) ammortizzatori sociali;
- d) risoluzione rapporti,
- e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
- f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali e tributarie;
- g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
- h) contrattualistica;
- i) consulenze tecniche di parte;
- j) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.

#### 5. Definizione ed applicazione Parametri generali

Il compenso professionale è di norma liquidato in relazione alle singole attività svolte dal professionista applicando quali valori medi le soglie numeriche indicate nella tabella A) del D.M. in parola, tenendo conto:



- 
- che per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista, quantificato nei predetti valori medi, può essere applicata una maggiorazione nella misura massima del **100** per cento.
  - delle variazioni in aumento e in diminuzione del cinquanta per cento disposte dal comma 1, della parte introduttiva della predetta tabella A).

Nel caso in cui la prestazione sia stata eseguita in modo celere e senza implicazioni di soluzioni con particolari difficoltà o questioni rilevanti al valore della prestazione può essere applicata una riduzione della misura minima del **50** per cento.

#### 6. Alcuni esempi:

##### Amministrazione personale - riquadro 1, tab. A)

###### 1° scaglione

N. 1 dipendente retribuzione lorda di riferimento valevole ai fini del TFR euro 2.000,00

- compenso 2.000,00 x 5% = euro 100,00 forbice: riduzione a 2,7% = euro 54,00 aumento fino a 12% = euro 240,00.

##### Calcolo del costo del lavoro - riquadro 2, tab. A) lett. A)

###### 1° scaglione

N. 1 dipendente retribuzione lorda di riferimento euro 2.000,00

- 2.000,00 x valore medio di liquidazione del compenso euro 50,00; forbice: diminuzione fino al 50% = euro 25,00 aumento fino al 60% = euro 80,00.

##### Asseverazione del costo del lavoro - riquadro 2, tab. A) lett. B)

###### 1° scaglione

N. 1 dipendente retribuzione lorda di riferimento euro 2.000,00

- 2.000,00 x valore medio di liquidazione del compenso euro 150,00; forbice: riduzione possibile fino a 50% = euro 75,00 aumento possibile fino al 60% = euro 240,00.

##### Determinazione e calcolo dell'accantonamento del TFR - riquadro 2, tab. A) lett. C)

###### 1° scaglione



---

N. 1 dipendente retribuzione lorda di riferimento ai fini del TFR euro 2.000,00  
- 2.000,00 x valore medio di liquidazione del compenso euro 100,00, forbice: riduzione possibile; fino a 50% = euro 50,00 aumento possibile fino al 60% = euro 160,00.

Ammortizzatori sociali – riquadro 3, tab. A)

1° scaglione

Sommatoria degli emolumenti orari lordi richiesti nella specifica domanda a favore dei lavoratori

- Es. Sommatoria euro 30.000,00 X valore medio fino al 7% = euro 2.100,00 forbice : riduzione possibile fino al 4% = 1.200,00; aumento possibile fino al 10% = euro 3.000,00

Risoluzione rapporti -, procedure di mobilità e licenziamenti collettivi: riquadro 4, tab. A)

1° scaglione

I compensi sono calcolati per ogni singola procedura.

- Es. Procedura per n. 8 addetti – valore medio di liquidazione euro 2.000,00 forbice : riduzione possibile fino al 50% = 1.000,00; aumento possibile fino al 60% = euro 3.200,00; in aggiunta un'ulteriore valore medio di liquidazione per ciascuna unità di euro 80,00 con forbice: in aumento del 60% = euro 128,00, in diminuzione del 50% = euro 40,00.

Il compenso base al netto delle possibili variabili contenute nelle forbici, inerenti una procedura di mobilità o di licenziamento collettivo per n. 8 dipendenti ammonta complessivamente ad euro 2.640,00 [2.000,00 + (8 x 80,00)]

Licenziamenti per giustificato motivo soggettivo individuali – riquadro 4, parte seconda tab. A)

Fino a 5 licenziamenti in un anno

Sessione informativa e consultazione cliente, valore medio del compenso euro 50,00 per ogni addetto; forbice: riduzione possibile fino a - 40% = euro 30,00; aumento possibile fino a + 50% = euro 75,00;

Predisposizione procedura e lettera di licenziamento, valore medio del compenso di liquidazione euro 100,00, forbice: aumento fino a + 40% = euro 140,00, diminuzione fino a - 30% = euro 70,00

- Es. Il compenso base al netto delle possibili variabili contenute nelle forbici, inerente un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ammonta complessivamente ad euro 150,00 (50,00 + 100,00)

Licenziamento disciplinare – riquadro 4, parte seconda tab. A)

Sessione informativa e consultazione cliente, valore medio del compenso euro 50,00 per ogni addetto; forbice: riduzione possibile fino a - 40 % = euro 30,00; aumento possibile fino a + 50% = euro 75,00;



---

Predisposizione procedura e lettera di licenziamento disciplinare, valore medio del compenso euro 250,00, forbice: aumento fino a + 30% = euro 325,00, diminuzione fino a - 20% = euro 200,00

- Es. Il compenso base al netto delle possibili variabili contenute nelle forbici, inerente un licenziamento disciplinare ammonta complessivamente ad euro 300,00 ( 50,00 + 250,00)

Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali ed assicurative – riquadro 5, tab. A)

Valore medio è costituito dalla percentuale degli emolumenti lordi dichiarati agli Enti.

Uni-emens mensili: valore del compenso in percentuale dello 0,15%; forbice: riduzione fino a -0,07% aumento + 0,40%

- Es. retribuzioni lorde dichiarate euro 10.000,00 compenso al netto delle forbici = euro 15,00 (10.000,00 x 0,15%)

Autoliquidazione annuale INAIL: valore medio del compenso 0,60%; forbice: riduzione fino allo 0,25% ed aumento fino al 1,30%.

- Es. retribuzioni lorde dichiarate euro 50.000,00 compenso al netto delle forbici = euro 300,00.

Mod. 770 semplificato/ordinario: valore medio del compenso 1,00% delle retribuzioni e compensi erogati; forbice: riduzione fino allo 0,45% ed aumento fino al 2,10%.

- Es. retribuzione e compensi lordi erogati 100.000,00 compenso al netto delle forbici = euro 1.000,00.

Comunicazioni inerenti ad instaurazioni, variazioni, trasformazioni e cessazioni rapporti di lavoro; valore medio di liquidazione del compenso euro 50,00 a modello con forbice: + 60% = euro 80,00 e - 50% = euro 25,00.

Apertura delle posizioni previdenziali ed assicurative; valore medio a posizione euro 80,00 con forbice: + 60% = euro 128,00 e - 50% = euro 40,00.

Denunce di infortunio, malattia professionale e disoccupazione: valore medio del compenso euro 40,00 a modello con forbice: + 60% = euro 64,00 e - 50% = euro 20,00

Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale: riquadro 6, tab. A)

L'onorario è calcolato in percentuale sulla richiesta economica complessiva



---

- Es. 1° scaglione; richiesta economica complessiva 10.000,00 percentuale di liquidazione 7% = euro 700,00 con forbice: fino al 15% = euro 1.500,00 e riduzione fino al 3,25% = euro 325,00.

Contrattualistica: riquadro 7, tab. A)

Predisposizione contratti di lavoro

1° scaglione da uno a cinque contratti

Valore medio di liquidazione euro 200,00 cadauno; con forbice di + 50% = euro 300,00 e - 40% = euro 120,00.

Consulenze tecniche di parte: riquadro 8, tab. A)

Il valore medio è costituito dalla percentuale del 5% con aumento fino al 10,75% e riduzione fino al 2,75% sul valore della controversia

- Es. valore della controversia euro 10.000,00 valore medio euro 500,00 con forbice in aumento fino ad euro 1.075,00 e in diminuzione fino ad euro 275,00.

Altre prestazioni specifiche e compensi a tempo: riquadro 9, tab. A)

Per le prestazioni non indicate nella tabella A, il valore medio è costituito dalla percentuale sul valore della pratica del 4% con forbice: in aumento fino al 9,75% e riduzione fino al 2,2%.

Il valore medio dei compensi a tempo sono euro 50,00 per ogni ora o frazione di ora, con forbice: in aumento fino al 60% = euro 80,00 e in diminuzione fino al 40% = euro 30,00.

Tenuta della contabilità art. 12 D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e art. 23, comma 1, Decreto parametri 140 del 20 luglio 2012 – riquadro 5.1 tab. C) Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

- a) sui componenti positivi di reddito lordi: dallo 0,30% allo 0,50%;
- b) sul totale delle attività: dallo 0,020 % allo 0,060%;
- c) sul totale delle passività risultanti dal bilancio di fine esercizio: dallo 0,020 % allo 0,065%.

- Es. componenti positivi di reddito lordi euro 500.000,00 X 0,50 % = euro 2.500,00

Totale attività euro 200.000,00 x 0,060% = 120,00

Totale passività risultati dal bilancio di fine esercizio 190.000,00 x 0,065% = euro 123,50

Totale solo tenuta contabilità, senza altri adempimenti quali ad esempio dichiarazioni euro 2.743,50

Dichiarazioni Fiscali art. 12 D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e art. 28, comma 1, Decreto parametri 140 del 20 luglio 2012 – riquadro 10.1, tabella C) Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

Dichiarazioni fiscali:





- 
- Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche euro 150,00
  - Dichiarazioni dei redditi con o senza studi di settore delle persone fisiche con partita iva euro 450,00
  - Dichiarazioni dei redditi con o senza studi di settore delle società di persone euro 550,00
  - Dichiarazione dei redditi con o senza studi di settore delle società di capitali euro 650,00
  - Dichiarazioni IRAP euro 200,00
  - Dichiarazioni IVA euro 250,00
  - Dichiarazione di successione euro 350,00.

Contenzioso fiscale art. 12 D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e art. 28, comma 2, Decreto parametri 140 del 20 luglio 2012 – riquadro 10.2, tabella C) Dottori Commercialisti ed Esperti contabili

Il compenso per la predisposizione di ricorsi, appelli e memorie alle commissioni tributarie e ad altri organi giurisdizionali, nonché per la rappresentanza tributaria, è determinato per ogni grado di giudizio in funzione dell'importo complessivo delle imposte, tasse, contributi, sanzioni, interessi che sarebbero complessivamente dovuti sulla base dell'atto impugnato o in contestazione oppure dei quali è richiesto il rimborso.

- Sull'importo complessivo fornice: dal 1% al 5%  
Es. valore complessivo dell'atto euro 50.000,00 compenso minimo euro 500,00 massimo euro 2.500,00.
7. Al fine del rilascio del parere il CPO raccomanda di accompagnare l'istanza con una relazione analitica, redatta a schema libero, contenete, oltre alle eventuali spese sostenute, gli elementi di cui:
- all'art. 2 - tipologia delle attività;
  - all'art. 4 - indicazione dei parametri generali;
  - all'art. 5 - indicazione di eventuali regimi di maggiorazioni o riduzioni;
  - agli artt. da 6 a 15 – parametri specifici e modalità di applicazione della tabella A)

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Marina E. Calderone)

MEC/SG/vs

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 maggio 2013

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> **Serie speciale**: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali

DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46.


Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro. (13G00088)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione,  
dell'università e della ricerca

DECRETO 28 dicembre 2012.

Ammissione al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale al Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2007-2008, per l'anno 2009 e per l'anno 2010-2011. (13A03819) ..... Pag. 7



# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 febbraio 2013, n. 46.

**Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi spettanti agli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 9, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 che prevede «nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista», appartenente alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico, «è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante»;

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro»;

Acquisita l'intesa del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'articolo 25, primo comma della citata legge 11 gennaio 1979, n. 12;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 12414/2012, favorevole con osservazioni, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2012;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013;

A D O T T A

il seguente regolamento:

#### Sezione I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### Regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti iscritti nell'Albo dei Consulenti del lavoro, applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente, le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.

2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, inclusa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi

oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso. Il provvedimento di liquidazione indica in modo distinto l'ammontare del compenso dovuto al professionista, delle spese, degli oneri e dei contributi, nonché il totale onnicomprensivo di tali voci.

3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.

4. Nel caso di incarico collegiale, il compenso è unico, ma l'organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi, anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per gli incarichi non conclusi o che siano prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. L'assenza di prova del preventivo di massima di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.


7. In nessun caso le soglie numeriche indicate nel presente decreto e nelle tabelle allegate per la liquidazione del compenso, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

#### Art. 2.

#### Tipologia di attività

1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono individuate le seguenti attività svolte dai Consulenti del lavoro:

- a) amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato);
- b) calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto;
- c) ammortizzatori sociali;
- d) risoluzione rapporti;
- e) dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali;
- f) contenzioso fiscale, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie;
- g) contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale;
- h) contrattualistica;
- i) consulenze tecniche di parte;
- l) altre prestazioni specifiche e compensi a tempo.



## Art. 3.

*Definizioni*

Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) «professionista iscritto nell'Albo dei Consulenti del lavoro»: il Consulente del lavoro iscritto nell'Albo;

b) «valore medio»: l'entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali, partendo dal valore complessivo dell'oggetto dell'attività professionale o, più in generale, dell'affare trattato;

c) «valore medio della liquidazione»: l'entità numerica espressa in euro che costituisce il parametro di base per la liquidazione delle singole attività professionali, partendo da un valore economico di base di volta in volta individuato nelle tabelle allegate al presente decreto;

d) «adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale»: la predisposizione su richiesta ed interesse del cliente di atti e documenti inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro;

e) «consulenza del lavoro»: la consulenza in qualsiasi materia giuslavoristica, di carattere generale o specifico, prestata per l'analisi della legislazione, dell'interpretazione e dell'applicazione, anche giurisprudenziale, di disposizioni e problemi specifici, anche in sede di assistenza previdenziale, assistenziale e tributaria e in ambito contenzioso;

f) «consulenza e rappresentanza tributaria»: la consulenza in qualsiasi materia tributaria e l'intervento personale, quale mandatario del cliente, presso gli uffici tributari, le commissioni tributarie e in qualunque altra sede anche in relazione alle verifiche fiscali, nonché ogni adempimento amministrativo contabile e dichiarativo;

g) «ammortizzatori sociali»: ogni misura di agevolazione e sostegno alle imprese che comporti una integrazione del reddito dei lavoratori.

## Art. 4.

*Parametri generali*

1. Il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri:

a) valore e natura della pratica;

b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;

c) condizioni d'urgenza per l'espletamento dell'incarico;

d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;

e) impegno profuso e pregio dell'opera prestata, anche in considerazione del tempo impiegato;

2. Il valore della prestazione è determinato, in relazione alle singole attività svolte dal professionista, secondo i criteri specificati nelle disposizioni della sezione seconda del presente decreto.

3. Il compenso è di norma liquidato, salve le ulteriori variazioni determinate dai parametri di cui al comma 1, applicando al valore della prestazione le percentuali variabili stabilite nella tabella A allegata, nonché utilizzando, di norma, gli ulteriori valori monetari indicati nella stessa tabella.

4. In via generale, i valori medi e le percentuali degli scaglioni superiori vanno applicati sull'eccedenza rispetto allo scaglione precedente.

## Art. 5.

*Maggiorazioni e riduzioni*

1. Per le pratiche di eccezionale importanza, complessità o difficoltà, ovvero per le prestazioni compiute in condizioni di particolare urgenza, al compenso del professionista può essere applicata una maggiorazione nella misura massima del 100 per cento.

2. Nel caso in cui la prestazione possa essere eseguita in modo celere e non implichi la soluzione di questioni rilevanti, al compenso del professionista può essere applicata una riduzione nella misura minima del 50 per cento.

*Sezione II*

## PARAMETRI SPECIFICI

## Art. 6.

*Amministrazione del personale*

1. Il valore della prestazione per la liquidazione relativa ad incarichi di amministrazione del personale è determinato dalla sommatoria degli emolumenti lordi e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 1 della tabella A.

## Art. 7.

*Calcolo del costo del lavoro, determinazione e calcolo del trattamento di fine rapporto*

1. Il valore della prestazione per il calcolo del costo del lavoro e per la determinazione e il calcolo del trattamento di fine rapporto è determinato dalla sommatoria del numero dei dipendenti e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 2 della tabella A.

## Art. 8.


*Ammortizzatori sociali*

1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza in materia di ammortizzatori sociali è determinato dalla sommatoria degli emolumenti orari lordi richiesti a favore dei lavoratori dipendenti e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 3 della tabella A.

## Art. 9.

*Risoluzione rapporti*

1. Il valore della prestazione per la consulenza e l'assistenza in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro è determinato in base alle procedure di licenziamento poste in essere, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 4 della tabella A.



## Art. 10.

*Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali*

1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali, è determinato dalla sommatoria degli emolumenti lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 5 della tabella A.

## Art. 11.

*Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale*

1. Il valore della prestazione per il contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale, è determinato in base alla richiesta complessiva pervenuta sulla materia del contendere, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 6 della tabella A.

## Art. 12.

*Contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio*

1. Il compenso per il contenzioso fiscale, operazioni societarie, dichiarazioni e prestazioni amministrative, contabili, fiscali-tributarie e formazione del bilancio è liquidato utilizzando i parametri nella misura indicata, al Capo III sezione prima in rubrica, Disposizioni concernenti Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, del decreto del Ministro della giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 e successive modificazioni.

## Art. 13.

*Contrattualistica*

1. Il valore della prestazione per la consulenza e assistenza in materia di obbligazioni e contratti è determinato dalla tipologia e dal valore dell'atto negoziale stabilito tra le parti, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 7 della tabella A.

## Art. 14.

*Consulenze tecniche di parte*

1. Il valore della prestazione per la consulenza tecnica di parte nelle controversie di lavoro, previdenziali, assicurative, di assistenza sociale, fiscali e in atti aventi natura negoziale è determinato sulle somme oggetto di controversia e, in caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 8 della tabella A.

## Art. 15.

*Altre prestazioni specifiche*

1. Il valore della prestazione per eventuali altre prestazioni non indicate in precedenza è determinato sull'entità della prestazione stessa, e il compenso è liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.

2. In assenza di un valore della prestazione si applica il compenso a tempo liquidato, di norma, in misura pari a quanto indicato nel riquadro 9 della tabella A.

## Sezione III

## DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

## Art. 16.

*Disposizione temporale*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

## Art. 17.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 21 febbraio 2013

*Il Ministro:* FORNERO

Visto, il *Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013  
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 18

TABELLA A


## COMPENSI SPETTANTI AGLI ISCRITTI NEGLI ALBI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Le soglie numeriche indicate nella presente tabella, quali valori medi della prestazione, possono, in fase di liquidazione da parte del Giudice, subire una variazione in aumento o in diminuzione pari al cinquanta per cento.

Tale potere dell'Organo giudicante lascia impregiudicato quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del presente decreto.

Riquadro 1 (art. 6) - Amministrazione del personale (subordinato, autonomo e parasubordinato)

Il valore medio è rappresentato dall'importo globale lordo delle retribuzioni virtuali di computo del TFR per ciascun addetto, per ogni mensilità elaborata per amministrazione del personale.



da 1 a 10 addetti: percentuale del valore medio: 5,00 %; forbice: riduzione fino al 2,7%; aumento fino al 12%;

da 11 a 20 addetti: percentuale del valore medio: 4,00 %; forbice: riduzione fino al 2,2%; aumento fino al 10%;

da 21 a 50 addetti: percentuale del valore medio: 3,00 %; forbice: riduzione fino al 1,7%; aumento fino al 8%;

da 51 a 100 addetti: percentuale del valore medio: 2,00 %; forbice: riduzione fino al 1,5%; aumento fino al 5%;

oltre 100 addetti: percentuale del valore medio: 1,00 %; forbice: riduzione fino allo 0,75%; aumento fino al 2,5%;

Riquadro 2 (art. 7) - Calcolo e asseverazione del costo del lavoro, determinazione e calcolo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto

A) Calcolo del costo del lavoro:

da 1 a 10 addetti - valore medio di liquidazione: euro 50 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 11 a 30 addetti - valore medio di liquidazione: euro 40 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 31 a 60 addetti - valore medio di liquidazione: euro 30 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 61 a 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 20 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

oltre 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 15 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

B) Asseverazione del costo del lavoro:

da 1 a 10 addetti valore medio di liquidazione: euro 150 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 11 a 30 addetti - valore medio di liquidazione: euro 120 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 31 a 60 addetti - valore medio di liquidazione: euro 100 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 61 a 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 70 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

oltre 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 50 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%.

C) Determinazione e calcolo dell'accantonamento del trattamento di fine rapporto

da 1 a 10 addetti - valore medio di liquidazione: euro 100 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 11 a 30 addetti - valore medio di liquidazione: euro 80 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 31 a 60 addetti - valore medio di liquidazione: euro 60 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

da 61 a 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 40 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%;

oltre 100 addetti - valore medio di liquidazione: euro 30 per ciascuna unità; forbice: aumento fino al 60% e diminuzione fino al 50%.

Riquadro 3 (art. 8) - Ammortizzatori sociali

Il valore medio è costituito dalla percentuale sulla sommatoria degli emolumenti orari lordi richiesti nella specifica domanda a favore dei lavoratori:

valore medio fino a euro 50.000,00: percentuale del valore medio fino a 7,00 %; forbice: riduzione fino al 4%; aumento: fino al 10%;

valore medio oltre euro 50.000,00; percentuale del valore medio fino a 5,00 %; forbice: riduzione fino al 2,50%; aumento: fino all'8%

Riquadro 4 (art. 9) - Risoluzione rapporti

Onorari calcolati per ogni singola procedura di mobilità o di licenziamenti collettivi a scaglioni come segue;

Procedura mobilità e licenziamenti collettivi:

da 1 a 10 addetti: valore medio di liquidazione euro 2.000,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% - e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 80,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%;

da 11 a 30 addetti: valore medio di liquidazione euro 2.500,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% - e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 70,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%;

da 31 a 60 addetti: valore medio di liquidazione euro 3.000,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% - e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 60,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%;

da 61 a 100 addetti: valore medio di liquidazione euro 3.500,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% - e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 50,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%;

oltre 100 addetti: valore medio di liquidazione euro 4.000,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50% - e, in aggiunta, un ulteriore valore medio di liquidazione di euro 40,00 per ciascuna unità, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al - 50%.


Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e soggettivo individuali

Fino a 5 licenziamenti nell'anno solare:

sessione informativa, consultazione ed esame con il cliente: valore medio di liquidazione euro 50,00 per ogni addetto; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 40%;

predisposizione procedura e lettere di licenziamento: valore medio di liquidazione euro 100,00 per ogni addetto; aumento: fino a + 40%; diminuzione: fino a - 30%;

licenziamento disciplinare: valore medio di liquidazione euro 250,00 per ogni procedimento; aumento: fino a + 30%; diminuzione: fino a - 20%;



Oltre 5 licenziamenti nell'anno solare:

sessione informativa, consultazione ed esame con il cliente: valore medio di liquidazione euro 40,00 per ogni addetto; aumento: fino a + 50%; diminuzione: fino a - 40%;

predisposizione procedura e lettere di licenziamento: valore medio di liquidazione: euro 70,00 per ogni addetto; aumento: fino a + 40%; diminuzione: fino a - 30%;

licenziamento disciplinare: valore medio di liquidazione euro 160,00 per ogni procedimento; aumento: fino a + 30%; diminuzione: fino a - 20%.

Riquadro 5 (art. 10) - Dichiarazioni e denunce previdenziali, assistenziali, assicurative e fiscali

Il valore medio è costituito dagli emolumenti lordi dichiarati agli Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi e fiscali:

1) Uni-emens mensili: percentuale del valore medio: 0,15 %; forbice: riduzione fino allo 0,07%; aumento fino allo 0,40%

2) autoliquidazione annuale Inail: percentuale del valore medio 0,60 %; forbice: riduzione fino allo 0,25; aumento fino all' 1,30%

3) Mod. 770 semplificato/ordinario: percentuale del valore medio 1,00 %; forbice: riduzione fino allo 0,45; aumento fino al 2,10%

Altre dichiarazioni:

Fino a 20 dichiarazioni nell'anno solare per singolo richiedente:

1) comunicazioni obbligatorie di instaurazione, variazione, trasformazione e cessazione rapporti di lavoro: valore medio di liquidazione euro 50,00 per comunicazione, con aumento fino a + 60% e diminuzione fino a - 50%;

2) apertura delle posizioni previdenziali e assistenziali INPS-INAIL: valore medio di liquidazione euro 100,00 per posizione assicurativa, con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a - 50%;

3) denunce di infortunio, malattia professionale, disoccupazione: valore medio di liquidazione euro 60,00 a modello; con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a - 50%;

4) altre denunce obbligatorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, denuncia aziendale collocamento obbligatorio, denuncia Inail possesso sostanze radioattive ed apparecchi radiologici, DMAG unico): valore medio di liquidazione euro 120 per ogni modello; con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a - 50%;

5) dichiarazione periodica ai fondi di previdenza complementare: valore medio di liquidazione euro 8,00 per ogni addetto e per ogni comunicazione; con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a - 50%;

Oltre 20 dichiarazioni nell'anno solare per singolo richiedente:

1) comunicazioni obbligatorie di instaurazione, variazione, trasformazione e cessazione rapporti di lavoro: valore medio di liquidazione euro 40,00 per comunicazione; con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a - 50%;

2) apertura delle posizioni previdenziali e assistenziali INPS-INAIL: valore medio di liquidazione euro

80,00 per posizione assicurativa; con aumento fino a 60%, diminuzione fino a - 50%;

3) denunce di infortunio, malattia professionale, disoccupazione: valore medio di liquidazione euro 40,00 a modello; con aumento fino a 60%, diminuzione fino a - 50%;

4) altre denunce obbligatorie (a titolo esemplificativo e non esaustivo, denuncia aziendale collocamento obbligatorio, denuncia Inail possesso sostanze radioattive ed apparecchi radiologici, DMAG unico): valore medio di liquidazione euro 100 per ogni modello; con aumento fino a 60%, diminuzione fino a - 50%;

5) dichiarazione periodica ai fondi di previdenza complementare: valore medio di liquidazione euro 6,00 per ogni addetto e per ogni comunicazione; con aumento fino a 60%, diminuzione fino a - 50%.

Riquadro 6 (art. 11) - Contenzioso del lavoro, amministrativo, previdenziale, assicurativo, sindacale, giudiziale e stragiudiziale

In percentuale sulla richiesta economica complessiva pervenuta sulla materia del contendere:

valore medio fino a euro 10.000,00: percentuale di liquidazione 7,00%; forbice: riduzione fino al 3,25%; aumento fino al 15%;

valore medio da euro 10.001 fino a euro 30.000,00: percentuale di liquidazione 6,00%; forbice: riduzione fino al 2,75%; aumento fino al 13%;

valore medio da euro 30.001 fino a euro 70.000,00: percentuale di liquidazione 4,50%; forbice: riduzione fino al 2,00%; aumento fino al 10%;

valore medio oltre euro 70.000,00: percentuale di liquidazione 3,00 %; forbice: riduzione fino all'1,25%; aumento fino al 7%;

pratiche senza valore espresso o con valore indeterminato: valore medio di liquidazione euro 250,00 con aumento fino a + 60%, diminuzione fino a - 50%.

Riquadro 7 (art. 13) - Contrattualistica

Predisposizione contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente:

da 1 a 5 contratti: valore medio di liquidazione euro 200,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%

da 6 a 10 contratti: valore medio di liquidazione euro 150,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;


da 11 a 30 contratti: valore medio di liquidazione euro 100,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

da 31 a 70 contratti: valore medio di liquidazione euro 70,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

oltre 70 contratti: valore medio di liquidazione euro 50,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%.

Istruttoria e assistenza della pratica per la certificazione dei contratti di lavoro:

da 1 a 5 pratiche di certificazione: valore medio di liquidazione euro 300,00 cadauna; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;



da 6 a 10 pratiche di certificazione: valore medio di liquidazione euro 220,00 cadauna; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

da 11 a 30 pratiche di certificazione: valore medio di liquidazione euro 150,00 cadauna; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

da 31 a 70 pratiche di certificazione: valore medio di liquidazione euro 100,00 cadauna; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%;

oltre 70 pratiche di certificazione: valore medio di certificazione euro 70,00 cadauno; aumento fino al 50%; diminuzione fino al 40%.

consulenza ed assistenza in materia di conciliazioni ed arbitrati presso le competenti commissioni:

valore medio di liquidazione euro 300,00 con aumento fino al 60% e diminuzione fino al 40% e in aggiunta, 3% sul valore della conciliazione e dell'arbitrato; forbice: riduzione fino all'1,25%; aumento fino al 6,75%;

altri atti aventi natura negoziale: il valore medio è costituito dal valore dell'atto stabilito dalle parti. Percentuale del valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino al 2,25%; aumento fino al 10,75%

Riquadro 8 (art. 14) - Consulenze tecniche di parte

Il valore medio è costituito dal valore della controversia. Percentuale sul valore medio: 5,00%; forbice: riduzione fino al 2,7%; aumento fino al 11,75%

In caso di determinazione di spettanze nelle controversie di lavoro, il valore medio è costituito dalla sommatoria delle retribuzioni complessivamente calcolate. Percentuale del valore medio 2,00%; forbice: riduzione: fino al 0,75%; aumento: fino al 5,00%.

Riquadro 9 (art. 15) - Altre prestazioni specifiche e compensi a tempo

Per prestazioni non indicate in precedenza, il valore medio è costituito dal valore della pratica. Percentuale del valore medio 4,00%; forbice: riduzione fino al 2,2%; aumento fino al 9,75%.

Compensi a tempo, per ogni ora o frazione di ora: valore medio di liquidazione: euro 50,00, con aumento fino al 60% e diminuzione fino al 40%.

#### NOTE

##### AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

##### Note alle premesse:

Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17. (Regolamenti). — (Omissis).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali

ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), è il seguente:

«Art. 9. (Disposizioni sulle professioni regolamentate). — (In vigore dal 26 giugno 2012) — (Omissis).

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.».

La legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 gennaio 1979, n. 20.

Il testo dell'art. 25 della citata legge n. 12 del 1979 è il seguente:

«Art. 25. (Vigilanza sul Consiglio nazionale). — La vigilanza sul Consiglio nazionale è esercitata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministro della giustizia.

Il Consiglio nazionale può essere sciolto se non sia in grado di funzionare o in caso di constatate gravi irregolarità.

In caso di scioglimento del Consiglio nazionale le relative funzioni sono affidate a un commissario straordinario, che provvede entro novanta giorni ad indire le elezioni del Consiglio.

Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della giustizia.».

##### Note all'art. 1:

Il testo dell'art. 9, comma 4, del citato decreto-legge n. 1 del 2012, è il seguente:

«Art. 9. (Disposizioni sulle professioni regolamentate). — (In vigore dal 26 giugno 2012) — (Omissis).

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.».

13G00088

